

COMUNE DI CARAMANICO TERME

PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n.9 del 19.04.2023

Oggetto: parere su regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) dal 01.01.2023

IL REVISORE DEI CONTI

nominato con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 30/03/2022, esamina gli atti per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 27.03.2023 n.239, a firma della Responsabile di Settore Dott. Anna Maria Melideo, avente ad oggetto: “**Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) dal 01.01.2023**” con il relativo allegato, che illustra l'aspetto tecnico-contabile di quanto sinteticamente descritto nella proposta.

Visto l'art.239 dei Digs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:

- al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale sopra evidenziata;

DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano Connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risultava composta di tre distinti tributi;

- che il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che in particolare che il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013;
- dei contenuti dell'art. 1, commi 652 e 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- dei contenuti dell'art. 58-quinquies del Decreto-Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;
- che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co, 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:
 - sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.Igs. 152/2006;
 - sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Igs. 152/2006;
 - sulle definizioni. in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.
- che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b- ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".
- che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con la deliberazione consiliare C.C. n. 19 del 30/06/2021, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 appena richiamato;
- che si è resa necessaria l'introduzione nel regolamento di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 ri.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

- che, nell'ambito delle fattispecie comprese nella classe di attività 1 dell'art. 13 (utenze non domestiche), rientrano le scuole di formazione professionale e di avviamento al lavoro, università private e asili nido. La tassa a carico delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado continua, invece, ad essere regolata dall'art. 7.

- che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

CONSTATATO

- che la presente proposta di delibera modifica e istituisce il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (l'ARI) che si compone di n.39 articoli, esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2023;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio del settore Dott.ssa Anna Maria Melideo del 19/04/2023;

VISTI

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

il Digs 267/2000 (TUEL);

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti a partire dal 01/01/2023 che si compone di n.39 articoli. Concorda in merito alle forme e modalità della pubblicità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, 19 Aprile 2023

Il Revisore

Dott. Piergiorgio Viglietti

PIERGIORGIO VIGLIETTI
CHIETI
DOTTORE COMMERCIALISTA N° 374/A
REVISORE LEGALE N°160140
C.F: VGLPGR75D29M052M